

# 21 2021

fd  
Riviste



*Berlin, Brandenburger Tor, il futuro alle porte!*

*Massimo*

Rivista trimestrale  
Anno II • N. 1 / gennaio 2021

In copertina fotografia di Massimo Golfieri  
Berlin, Brandenburger Tor 1989

nowave

reverse  
RECRUITING OUT OF THE BOX

**Rivista registrata:** Tribunale di Bologna 09.11.2020, n. 8549  
**ISSN:** 2724-3753

© Copyright 2021 Filodiritto  
[filodiritto.com](http://filodiritto.com)

inFOROmatica S.r.l., Via Castiglione, 81, 40124 Bologna  
[inforomatica.it](http://inforomatica.it)

tel. 051 9843125 - fax 051 9843529 - [commerciale@filodiritto.com](mailto:commerciale@filodiritto.com)

Progetto fotografico di © Massimo Golfieri - *Berlin, Brandenburger Tor 1989*

*La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i film, i microfilm, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15 % di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le fotocopie utilizzate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale, o comunque per esigenze diverse da quella personale, potranno essere effettuate solo a seguito di espressa autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazione per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana, 108 - 20122 Milano. e-mail: [autorizzazioni@clearedi.org](mailto:autorizzazioni@clearedi.org), sito web: [www.clearedi.org](http://www.clearedi.org)*

# Funzioni delegate, teoria dell'oggetto sociale e limiti della *culpa in vigilando* del delegante in materia ambientale\*

*Delegated functions, company object theory and limits of culpa in vigilando of the delegator in environmental matters*

di [Matteo Riccardi](#)

## ABSTRACT

*Il contributo analizza l'istituto della delega di funzioni in materia ambientale, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione, e, dopo aver messo in luce i limiti delle prassi interpretative volte a ridurre il campo di applicazione, si propone di fornire una lettura della delega di funzioni in linea con le moderne realtà produttive e conforme al principio della responsabilità penale personale.*

*The paper analyses the delegation of functions in environmental matters, in the light of the most recent decisions of the Court of Cassation, and, after highlighting the limits resulting from the interpretative practices intended to reduce its scope of application, it aims to provide a reading of the delegation of functions in line with the modern business entities and in accordance with the principle of the individual criminal liability.*

\* Il contributo è stato sottoposto a referaggio con valutazione favorevole.

### Sommario

1. Premessa. La delega di funzioni tra prevenzione e organizzazione
2. Ampiezza della delega di funzioni e posizione di garanzia del "vigilante" per i rischi ambientali: profili di responsabilità e criticità
3. Conclusioni. Delega di funzioni e prevedibilità cautelare

### Summary

1. Introduction. The delegation of functions between prevention and organisation
2. Scope of the delegation of functions and the duty of care for environmental risks: aspects of liability and critical issues
3. Conclusions. Delegation of functions and precautionary foreseeability

## 1. La delega di funzioni tra prevenzione e organizzazione

Alcune sentenze "primaverili" pronunciate dalla Cassazione forniscono lo spunto per svolgere una ricognizione dell'istituto della **delega di funzioni nel settore della tutela dell'ambiente**, onde saggiarne la portata e le prospettive applicative alla luce dell'attuale prassi giurisprudenziale e suggerire

un corretto approccio delle imprese ai fini dell'implementazione e del concreto funzionamento della delega come presidio preventivo rispetto alla realizzazione di fatti costituenti illecito<sup>1</sup>.

Una sintetica premessa, per quanto di stampo istituzionale e largamente esplorata in letteratura<sup>2</sup>, pare comunque opportuna

<sup>1</sup> Per una recente panoramica sul tema, cfr. PAONE, V., *Delega di funzioni e reati ambientali: la responsabilità penale del delegante nel rispetto della Costituzione*, in *Amb. & svil.*, 2020, 867 ss.

<sup>2</sup> Nella vasta produzione dottrinale, si rinvia al recente contributo di ANFORA, G., *La delega di funzioni*, in AA.VV., *I reati sul lavoro*, MIANI, L., TOFFOLETTO, F., (a cura di), Torino, 2019, 157 ss. Si vedano anche

MONGILLO, V., *La delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro alla luce del d.lgs. 81/2008 e del decreto 'correttivo'*, in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, 2012, 2, 75 ss.; VELTRI, A., *I soggetti garanti della sicurezza nei luoghi di lavoro*, Torino, 2013, 111 ss.; VITARELLI, T., *La disciplina della delega di funzioni*, in AA.VV., *Il nuovo diritto penale della sicurezza sul lavoro*, GIUNTA, F., MICHELETTI, D., (a cura di), Milano,

per affrontare le questioni controverse che poco oltre saranno esaminate.

La delega di funzioni, germinata all'interno del sistema della sicurezza sul lavoro, rappresenta l'istituto giuridico atto a **trasferire a favore di un soggetto delegato gli obblighi facenti capo in via "originaria" ai soggetti variamente individuati ex ante dalla legge come garanti**, a diversi livelli e in ragione delle loro diverse attribuzioni<sup>3</sup>, al fine di realizzare **un'allocazione ottimale del debito di sicurezza e una più pronta ed efficace risposta della "rete" di prevenzione aziendale alle istanze di tutela dei lavoratori e di tutti coloro che gravitano nell'orbita dei luoghi di lavoro**<sup>4</sup>.

Al contempo, la delega risponde anche alle esigenze gestionali delle realtà produttive, soprattutto (ma non solo) quelle più strutturate, topograficamente frammentate o addirittura a vocazione multinazionale, di distribuire compiti e connesse responsabilità, garantendo così che ai livelli apicali dell'organizzazione societaria, generalmente privi delle necessarie cognizioni tecniche, **non siano addebitate violazioni inerenti ai profili operativi/esecutivi dell'attività aziendale, in ossequio a un principio di ragionevole esigibilità, ferme restando le prerogative di controllo e di vigilanza "alta" inerenti alle scelte di politica aziendale**<sup>5</sup>.

La delega di funzioni, quanto a finalità, rivela dunque una natura anfibia: da un lato,

strumento di gestione del rischio penale (o anche amministrativo), in un'ottica preventiva e difensiva, capace di ridisegnare la "mappa" dei poteri e delle responsabilità all'interno dell'impresa<sup>6</sup>; dall'altro lato, "catalizzatore" delle dinamiche operative dell'azienda, posto che «*organizzazione è dire divisione del lavoro, ripartizione di compiti e valorizzazione di competenze differenziate*»<sup>7</sup>.

La delega di funzioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, un tempo non prevista *per tabulas* ma pacificamente ammessa per mano pretoria<sup>8</sup> e poi implicitamente riconosciuta dal d.lgs. 626/1994<sup>9</sup>, trova oggi nella disciplina dell'**art. 16 d.lgs. 81/2008** una formale legittimazione e rappresenta un presidio altamente diffuso nei contesti imprenditoriali più attenti a una minimizzazione dei profili di rischio prevenzionistico e orientati a una segregazione delle responsabilità.

In tal senso, già la più avveduta giurisprudenza, in epoca antecedente alla codificazione del d.lgs. 81/2008, aveva posto in luce come la ripartizione delle mansioni all'interno degli organismi complessi rappresentasse una necessità oggettiva imposta dalla stessa organizzazione aziendale, tale da richiedere al giudicante il massimo sforzo per accertare l'effettiva ripartizione di responsabilità all'interno delle posizioni di vertice.

Pertanto, in ossequio al principio di personalità della responsabilità penale, si

2010, 37 ss.

<sup>3</sup> Come evidenziato da GARGANI, A., *Posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse: problemi e prospettive*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2017, 3-4, 517, «*la delega di funzioni è idonea a creare nuovi centri di imputazione e a modificare, correlativamente, il contenuto di vincoli di tutela originari o primari*». In giurisprudenza, Cass. pen., sez. IV, 8 marzo 2012, n. 25535, in *Dir. & giust.*, 29 giugno 2012.

<sup>4</sup> Sull'estensione della disciplina prevenzionistica rispetto ai danni occorsi a terzi, sia ammesso il rinvio a RICCARDI, M., *Aggravante prevenzionistica, rischio extralavorativo e tutela "estesa" dei terzi*, in *Giur. pen. web*, 2019, 4.

<sup>5</sup> In tal senso, Cass. pen., sez. IV, 2 marzo 2011, n. 8277, in *www.dejure.it*, correttamente prende atto che «*non si può, invero, esigere dal delegante, a capo di un'impresa complessa e mastodontica, di controllare un aspetto minimo [...] sia pure*

*importante, all'interno dell'azienda*». Sul punto, in dottrina, GAMBARELLA, M., *Condotte economiche e responsabilità penale*, Torino, 2018, 59.

<sup>6</sup> Così, da ultimo, Cass. pen., sez. IV, 20 marzo 2019, n. 32487, Giacomini, in *www.dejure.it*.

<sup>7</sup> PEDRAZZI, C., *Profili problematici del diritto penale d'impresa*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1988, 137.

<sup>8</sup> Cass. pen., sez. IV, 5 maggio 2000, n. 7418, in *Riv. pen.*, 2000, 1162; Cass. pen., sez. IV, 9 dicembre 1997, n. 2120, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1998, II, 54; Cass. pen., sez. II, 8 marzo 1995, n. 6284, in *Mass. Giur. lav.*, 1995, 634; Cass. pen., sez. IV, 22 marzo 1985, in *Giust. pen.*, 1986, II, 703.

<sup>9</sup> Il d.lgs. 242/1996, intervenendo sull'art. 1 d.lgs. 626/1994, aveva aggiunto il comma 4-ter, in forza del quale «*Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall'articolo 4, commi 1, 2, 4, lettera a), e 11, primo periodo*».

avvertiva chiaramente l'esigenza di «*adeguare la realtà di fatto a quella normativa, evitando ovviamente di pervenire a soluzioni che, considerando legittima ogni delega, svuotino di contenuto l'obbligo di prevenzione normativamente imposto*»<sup>10</sup>, assicurando al datore di lavoro una *chance* di salvezza nel caso di predisposizione di un adeguato organigramma dirigenziale ed esecutivo<sup>11</sup>.

La disposizione del citato art. 16 tipizza alcuni **requisiti di tipo formale e qualitativo-sostanziale della delega**<sup>12</sup>, filtrando selettivamente quelli già individuati dalla precedente giurisprudenza<sup>13</sup>, e mantiene in

capo al delegante, al netto degli **obblighi non delegabili del successivo art. 17 d.lgs. 81/2008**<sup>14</sup>, un immanente **obbligo di vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate (c.d. residuo non delegabile)**<sup>15</sup>; obbligo quest'ultimo che, almeno in materia di sicurezza sul lavoro<sup>16</sup>, è suscettibile di adempimento anche attraverso il "canale" del **sistema di controllo dell'art. 30, comma 4 d.lgs. 81/2008**, all'insegna di una interconnessione osmotica tra sistema prevenzionistico e il Modello di organizzazione e gestione eventualmente adottato dall'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001<sup>17</sup>.

<sup>10</sup> Cass. pen., sez. IV, 26 aprile 2000, n. 7402, Mantero, in *Cass. pen.*, 2001, 1321 ss.

<sup>11</sup> Cass. pen., sez. IV, 9 luglio 2003, n. 37470, Boncompagni, in *Cass. pen.*, 2004, 2126 ss.

<sup>12</sup> Per una disamina dei requisiti di validità della delega, cfr. PIZZI, A., *Le posizioni di garanzia in materia di salute e sicurezza sul lavoro: differenza tra soggetto delegato e preposto e i residui obblighi datoriali*, in *Dir. sic. lav.*, 2016, 2, 51 ss. Nella giurisprudenza, oltre alla nota Cass. pen., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, Espenhahn e a., in *Cass. pen.*, 2015, 426, cfr. anche Cass. pen., sez. IV, 7 febbraio 2020, n. 12440, Basso, in *www.dejure.it*; Cass. pen., sez. IV, 16 dicembre 2015, n. 4350, Raccuglia, in *Cass. pen.*, 2016, 3419; Cass. pen., sez. IV, 5 maggio 2011, n. 36605, in *Guida dir.*, 2012, 2, 69.

<sup>13</sup> Cfr. in generale Cass. pen., sez. IV, 29 gennaio 2008, n. 8604, in *Cass. pen.*, 2008, 4318. In ordine ai singoli requisiti: per la forma scritta, Cass. pen., sez. IV, 7 febbraio 2007, n. 12800, in *Guida dir.*, 2007, 17, 107; Cass. pen., sez. IV, 1° aprile 2004, n. 27857, in *Cass. pen.*, 2005, 3976, con nota di MONGILLO, V., *Il trasferimento di posizioni di garanzia nell'impresa tra diritto penale e processo*; per l'autonomia finanziaria, Cass. pen., sez. IV, 13 novembre 2007, n. 7709, in *Cass. pen.*, 2008, 3853; per il superamento del requisito dimensionale, Cass. pen., sez. III, 12 aprile 2005, n. 26122, *ivi*, 2006, 189. Si veda anche Cass. pen., sez. IV, 9 giugno 2004, n. 36769, *ivi*, 2005, 3063, con nota di VENAFFRO, E., *L'istituto della delega alla luce della vigente normativa antinfortunistica*, che esige una stringente verifica in concreto sul possesso di effettivi poteri decisionali e di spesa per la sicurezza in capo al delegato, indipendentemente dal contenuto della delibera con cui egli è stato nominato.

<sup>14</sup> Cass. pen., sez. IV, 25 giugno 2019, n. 29545, Piantoni, in *www.dejure.it*. Sui rapporti tra delega di funzioni e obblighi non delegabili, Cass. pen., sez. IV, 31 gennaio 2008, n. 8620, Signorelli, in *C.E.D. Cass.*, 2008, rv. 238972, ha puntualizzato che l'eventuale delega rilasciata dal datore di lavoro anche per funzioni *ex lege* non delegabili, come quelle

relative alla valutazione dei rischi nell'ambito della scelta delle attrezzature di lavoro, non diviene solo per questo integralmente invalida, ma continua a spiegare i propri effetti per la parte relativa alle funzioni invece delegabili.

<sup>15</sup> Sul punto, in dottrina, PAONESSA, C., *Problemi risolti e questioni ancora aperte nella recente giurisprudenza in tema di debito di sicurezza e delega di funzioni*, in AA.VV., *La tutela penale della sicurezza del lavoro. Luci e ombre del diritto vivente*, CASAROLI, G., GIUNTA, F., GUERRINI, R., MELCHIONDA, A., (a cura di), Pisa, 2015, 59 ss.

<sup>16</sup> Manca invece – com'è noto – una simile disposizione sui requisiti specifici di idoneità dei Modelli organizzativi in materia ambientale, rispetto alla quale non è dunque possibile ipotizzare un rinvio ai fini dell'adempimento dell'obbligo di vigilanza del delegante. Sul punto, si rammenta che ASSOLOMBARDA, in occasione della presentazione delle Linee Guida dedicate a *Il Ruolo e il Valore della Certificazione Volontaria nella Prevenzione dei Reati Ambientali – Edizione aggiornata con la L. n. 68/2015 e lo standard UNI EN ISO 14001:2015*, dispensa 11/2018, ha ambiziosamente formulato una proposta di intervento legislativo, volta a introdurre una disciplina del «*modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente*» con riferimento ai reati ambientali, che, come in materia di sicurezza, prevede analogo «*sistema di controllo sull'attuazione delle misure adottate*» e una presunzione di conformità ai requisiti del Modello «*per le parti corrispondenti*» dei sistemi di gestione ambientale (SGA) registrati secondo il Regolamento EMAS (Reg. 2009/1221/CE) o certificati secondo lo standard ISO 14001:2015.

<sup>17</sup> Sui rapporti tra obbligo di vigilanza del datore di lavoro delegante e sistema di controllo dell'art. 30, comma 4 d.lgs. 81/2008, di particolare interesse la recente Cass. pen., sez. III, 13 febbraio 2019, n. 25977, Capuano, in *Foro it.*, 2019, 603, per cui, in caso di delega del datore di lavoro in una società articolata con molteplici stabilimenti, è «*necessario accertare se le riscontrate violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori discendono da scelte*

L'efficacia preventiva dello strumento giuridico in esame – si badi bene – è strettamente correlata al grado di “genuinità” del documento, in relazione alla sua rispondenza alla realtà concreta dell'organizzazione e dei poteri aziendali, caratteristica volta a escludere che l'atto di delega costituisca un mero “paravento” predisposto *ad hoc* a tutela delle posizioni societarie di vertice, attraverso cui realizzare un indebito “scarico verso il basso” di compiti e responsabilità<sup>18</sup>.

Eventuali costruzioni meramente cartolari dell'organigramma prevenzionistico, invero, oltre ad assumere una coloritura elusiva agli occhi degli organi di controllo preposti agli accertamenti “sul campo”, potranno essere agevolmente destabilizzate dai riscontri *aliunde* acquisiti in sede di indagini preliminari e dibattimentale (si pensi, ad esempio, alle dichiarazioni assunte dai lavoratori di uno stabilimento in cui si è verificato l'infortunio, che attestino il reale atteggiarsi dei poteri direzionali nella quotidianità dell'operatività aziendale, in contrasto con il dato “su carta”), oltre che vanificate dall'applicazione del **principio di effettività** che permea la disciplina prevenzionistica (**art. 299 d.lgs. 81/2008**): da un lato, certificando la delega come “**interessante testo in teoria**”, totalmente slegato dalla reali dinamiche aziendali, e, dall'altro, determinando, in forza

---

*gestionali di fondo dell'impresa ovvero dalla inadeguatezza ed inefficacia del modello organizzativo, valutata secondo un giudizio ex ante, alla luce di tutti gli elementi conoscibili al momento della predisposizione di esso, anche in considerazione delle necessità di adattamento di questo nel tempo».* Sul tema, cfr. ARENA, M., *La rilevanza dei sistemi di gestione certificati OHSAS 18001 nei processi ex d.lgs. 231/2001 in tema di sicurezza sul lavoro*, in *Rivista* 231, 2019, 304 ss.

<sup>18</sup> In questo senso, Cass. pen., sez. IV, 2 febbraio 2010, n. 11582, in *ISL*, 2010, 381, ha escluso che possa rientrare nell'area della delega l'attività di colui che si limiti a eseguire – nell'ambito di un c.d. incarico di esecuzione – le direttive provenienti dal soggetto legittimato, poiché si ha un vero trasferimento di funzioni solo se al delegato sono attribuiti poteri che originariamente spettano al delegante.

<sup>19</sup> Per Cass. pen., sez. IV, 27 novembre 2008, n. 48295, in *Cass. pen.*, 2009, 2094, con nota di AMATO, G., *Le novità normative in tema di “delega di funzioni”*, l'invalidità della delega impedirebbe senz'altro che il delegante possa essere esonerato

della **delega “imperfetta”**, un esito di indesiderata moltiplicazione delle responsabilità (anziché, come imporrebbe la logica della delega, una traslazione delle stesse in capo al delegato)<sup>19</sup>.

Le straordinarie potenzialità connesse a detto strumento preventivo giustificano il processo di trasfusione della delega di funzioni anche in altri contesti normativi ad alto tasso di regolazione, nei quali il legislatore pone una serie di obblighi sanzionati (ora in via penale, ora in via amministrativa) a carico di coloro che svolgono attività suscettibili di porre in pericolo o di cagionare un danno all'interesse tutelato, gestendone il relativo rischio; settori in cui, parimenti al comparto prevenzionistico, sono identificabili *ex ante* dei centri di responsabilità funzionalmente preposti ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi giuridici che presiedono allo svolgimento di una determinata attività produttiva<sup>20</sup>.

Proprio la **disciplina ambientale** – come si vedrà più diffusamente poco oltre – è stata fin da subito innervata dall'esigenza di consentire un trasferimento delle attribuzioni e degli obblighi previsti dalla normativa di settore “dall'alto verso il basso”, ossia a favore di soggetti dotati delle **competenze tecniche richieste dall'elevato grado di**

da responsabilità, ma non escluderebbe comunque, in base al principio di effettività che presiede all'individuazione dei soggetti responsabili del rispetto della normativa prevenzionistica, la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate. In questo caso, il delegato che ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere le funzioni delegate o, a maggiore ragione, che non si ritenga in grado di svolgere adeguatamente queste funzioni, per andare esente da responsabilità, deve chiedere al delegato di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega. Sul punto, cfr. anche Cass. pen., sez. IV, 28 febbraio 2014, n. 22246, in *C.E.D. Cass.*, 2014, rv. 259224; Cass. pen., sez. III, 21 ottobre 2009, n. 44890, in *C.E.D. Cass.*, 2009, rv. 245271; Cass. pen., sez. IV, sez. IV, 29 ottobre 2008, n. 47380, in *Guida dir.*, 2009, 6, 97.

<sup>20</sup> Per un'analisi della delega di funzioni nei diversi settori normativi, cfr. VITARELLI, T., *Profili penali della delega di funzioni. L'organizzazione aziendale nei settori della sicurezza del lavoro, dell'ambiente e degli obblighi tributari*, Milano, 2008.

**tecnicismo della materia**; in tale ambito è oggi pacificamente ammessa la delega di funzioni, con il connesso effetto di traslare sul delegato l'adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina "quadro" di settore, ad esempio in relazione alla corretta gestione dei rifiuti<sup>21</sup>, ovvero dalle variegate discipline speciali<sup>22</sup>.

Allo stesso modo, essendo identiche le ragioni di natura organizzativa connesse al tasso di specializzazione e di ipernormazione della materia, in tema di **tutela degli alimenti** si afferma che, se destinatario degli **obblighi connessi al controllo del rispetto delle condizioni igienico-sanitarie** degli stessi è, nelle società di capitali aventi organizzazione e struttura complessa, la persona che riveste il ruolo di legale rappresentante della società, questi nondimeno può realizzare un trasferimento delle responsabilità attraverso il conferimento di una delega di funzioni correttamente attuata<sup>23</sup>, connotata dai requisiti della chiarezza e della certezza<sup>24</sup> a persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento e che abbia accettato lo specifico incarico<sup>25</sup>.

Ciò implica che, in mancanza di effettiva delega di funzioni, il legale rappresentante può essere chiamato a rispondere del reato di frode in commercio (o dei diversi reati

previsti dalla normativa specialistica in tema di alimenti di cui alla l. 283/1962), essendo tenuto a osservare e far osservare tutte le disposizioni imperative concernenti gli aspetti dell'attività aziendale<sup>26</sup>; con la precisazione, quanto ai **soggetti della distribuzione**, che una corretta indagine sull'efficacia della delega deve approfondire **quali siano i poteri delegati a ciascun responsabile di supermercato**, ad esempio anche rispetto all'adozione delle eventuali iniziative promozionali, onde verificare se la direttiva elaborata a livello centrale sia davvero quella di vendere un prodotto qualitativamente diverso da quello in promozione<sup>27</sup>. Si noti, peraltro, che proprio la materia alimentare ha fatto registrare un orientamento di "avanguardia" per cui, **nei casi in cui l'apparato commerciale di una società sia articolato in più unità territoriali autonome**, ciascuna affidata a un soggetto investito di mansioni direttive, **il problema della responsabilità connessa al rispetto dei requisiti igienici e sanitari dei prodotti commerciali deve essere affrontato con riferimento alla singola struttura aziendale**, all'interno della quale dovrà ricercarsi il responsabile dei fatti, commissivi od omisivi<sup>28</sup>; **in una società di rilevanti dimensioni, dunque, l'esigenza della delega di funzioni potrebbe considerarsi superflua, dovendosi presumere in re ipsa**<sup>29</sup> o

<sup>21</sup> Cass. pen., sez. III, 30 ottobre 2013, n. 46237, in *Riv. giur. amb.*, 2014, 353, con nota di RONCELLI, P., *Brevi considerazioni in tema di delega di funzioni in materia ambientale e concorso di reati*.

<sup>22</sup> Tra gli altri, anche nel settore della pesca, in relazione al reato di pesca "abusiva" di novellame (artt. 15 e 24 l. 963/1965, poi confluito nella fattispecie degli artt. 7 e 8 d.lgs. 4/2012), Cass. pen., sez. III, 19 gennaio 2011, n. 6872, in *Riv. giur. amb.*, 2011, 640, con nota di VERGINE, A.L., ha riconosciuto in astratto la delegabilità di determinate attribuzioni da parte dell'imprenditore (non nel caso di specie, ove l'imputato assumeva di aver demandato agli autisti, incaricati del trasporto della merce – i quali svolgevano quindi altre mansioni e non avevano alcuna competenza specifica – di eseguire il controllo del peso e delle dimensioni del pescato).

<sup>23</sup> Cass. pen., sez. III, 21 marzo 2018, n. 19686, in *www.dejure.it*; Cass. pen., sez. III, 4 marzo 2014, n. 27413, in *Dir. & giust.*, 24 giugno 2014; Cass. pen., sez. III, 17 ottobre 2012, n. 16452, in *Cass. pen.*, 2013, 4641; Cass. pen., sez. III, 16 ottobre 2007, n.

4067, in *C.E.D. Cass.*, 2008, rv. 238596; Cass. pen., sez. III, 6 giugno 2007, n. 32014, Cavallo, *ivi*, 2007, rv. 237141.

<sup>24</sup> Cass. pen., sez. III, 2 ottobre 2013, n. 3107, in *Cass. pen.*, 2015, 2418.

<sup>25</sup> Cass. pen., sez. III, 4 dicembre 2013, n. 6621, in *Foro it.*, 2014, 201, con nota di V. PAONE.

<sup>26</sup> Cass. pen., sez. III, 1° marzo 2017, n. 35159, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2018, 421; Cass. pen., sez. III, 24 marzo 2015, n. 14257, *ivi*, 2015, 784.

<sup>27</sup> Cass. pen., sez. III, 5 febbraio 2020, n. 15935, Antista, in *www.dejure.it*.

<sup>28</sup> Cass. pen., sez. III, 19 febbraio 2013, n. 11835, in *Dir. pen. cont.*, 14 giugno 2013, con nota adesiva di FERRI, F., MIGLIO, M., *Delega di funzioni all'interno di una struttura organizzata complessa e responsabilità per il cattivo stato di conservazione degli alimenti in una catena di supermercati*. In senso conforme, Cass. pen., sez. III, 10 settembre 2015, n. 44335, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2015, 986 ss.

<sup>29</sup> Cass. pen., sez. III, 16 febbraio 2012, n. 28541, Eheim, in *C.E.D. Cass.*, 2012, rv. 253140.

comunque «*superata ed assorbita*» in relazione a una «*realistica valutazione delle esigenze della moderna economia, imponenti l'articolato decentramento delle grandi strutture produttive ed un approccio ragionevole alla problematica della suddivisione delle responsabilità, anche organizzative e di vigilanza*»<sup>30</sup>.

Parimenti, anche **in ambito previdenziale** si afferma che, pur in assenza di una norma espressamente codificata, trova applicazione la disciplina dell'articolo 16 d.lgs. 81/2008 ai fini dell'adempimento degli **obblighi previdenziali e assistenziali** penalmente rilevanti ai sensi del d.l. 463/1983, conv. in l. 638/1983 in tema di omesso versamento delle ritenute operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori; il requisito di specificità della delega, tuttavia, non può essere apprezzato dinanzi a un atto di incarico riguardante genericamente «*la cura dei rapporti con gli istituti previdenziali e la gestione delle risorse umane, senza precisare se ciò comportasse o meno, in concreto, il versamento delle ritenute previdenziali*»<sup>31</sup>.

Al contrario, **la delega di funzioni non trova tradizionalmente "quartiere" in ambito tributario**<sup>32</sup>, ove, data la **natura strettamente personale degli obblighi facenti capo al contribuente e attesa la natura propria delle fattispecie dichiarative**, la giurisprudenza non ammette che un'eventuale delega possa modificare il titolare della posizione di garanzia, il quale, in ossequio ai criteri di tassatività e di legalità,

continua a coincidere con il soggetto individuato dalla legge<sup>33</sup>.

Pertanto, l'affidamento a un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi (o, allo stesso modo, l'attribuzione a una specifica funzione aziendale del compito di assicurare l'adempimento degli obblighi tributari) non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione<sup>34</sup> – costituendo tutt'al più un incarico di esecuzione – anche considerato che una diversa interpretazione finirebbe per modificare l'obbligo originariamente previsto per il delegante in mera attività di controllo sull'adempimento da parte del soggetto delegato (in contraddizione con il dato normativo, che individua nel legale rappresentante il soggetto tenuto alla presentazione delle dichiarazioni)<sup>35</sup>.

Tale esclusione trova il proprio fondamento nella considerazione che l'obbligo annuale di presentazione della dichiarazione non integra un'attività duratura e continuativa attribuita alla gestione e al controllo di altro soggetto che agisce sotto la superiore vigilanza dell'imprenditore – come accade invece in materia di sicurezza sul lavoro – bensì integra un adempimento puntuale e specifico che resta in capo al solo titolare dell'obbligo e dunque al rappresentante legale della società<sup>36</sup>.

Alla luce della panoramica appena effettuata, volgendo lo sguardo alle responsabilità dei soggetti collettivi, non sorprende infine che una delega di funzioni valida ed efficace rechi beneficio all'entità societaria

<sup>30</sup> Così, Cass. pen., sez. III, 26 febbraio 1998, n. 681, Brambilla, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 364 ss., con nota di F. CENTONZE, *Ripartizione di attribuzioni aventi rilevanza penalistica e organizzazione aziendale. Un nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità*.

<sup>31</sup> Cass. pen., sez. III, 27 marzo 2018, n. 31421, Della Rocca, in *Cass. pen.*, 2018, 4313, con nota di TELESCA, M., *Omesso versamento di ritenute previdenziali e trasferimento di funzioni in un recente approdo della suprema Corte*. Per Cass. pen., sez. III, 18 giugno 2003, n. 35259, in *Dir. e prat. lav.*, 2003, 2970, risponde penalmente l'amministratore di una società di grandi dimensioni, in mancanza di una valida delega di funzioni ad altro soggetto e pur in presenza di apposito ufficio che curi la redazione dei modelli DM 10 e delle rispettive ritenute.

<sup>32</sup> Per un approfondimento e per i riferimenti dottrinali del caso, NISCO, A., *Delega di funzioni e reati tributari*, in AA.VV., *Profili critici del diritto penale tributario*, BORSARI, R., (a cura di), Padova, 2013, 51 ss.; SCAROINA, E., *La delega di funzioni in materia tributaria tra dogmi e principi fondamentali del diritto penale*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 4, 105 ss.

<sup>33</sup> Cass. pen., sez. III, sez. III, 29 ottobre 2009, n. 9163, in *Riv. pen.*, 2010, 613.

<sup>34</sup> Cass. pen., sez. III, 18 giugno 2015, n. 37856, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2015, 973; Cass. pen., sez. III, 9 giugno 2015, n. 4621, in *Dir. & giust.*, 5 febbraio 2016.

<sup>35</sup> Cass. pen., sez. III, 14 gennaio 2020, n. 9417, Quattri, in *Dir. & giust.*, 14 marzo 2020.

<sup>36</sup> Cass. pen., sez. III, 9 gennaio 2020, n. 15224, Germani, in *www.dejure.it*.



anche sotto il profilo del **giudizio di idoneità del modello di organizzazione e gestione adottato dall'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001**, posto che la Cassazione, proprio in materia ambientale, ha sottolineato il contributo che un adeguato sistema di deleghe è in grado di fornire al sistema della *compliance* aziendale, costituendone un elemento imprescindibile ed essenziale<sup>37</sup>.

Radicandosi su tale substrato ermeneutico, le pronunce in commento affrontano alcune delle questioni cardine e più ricorrenti nella casistica giudiziaria in materia di deleghe di funzioni in procedimenti per reati ambientali, fornendo all'operatore giuridico importanti **coordinate interpretative da recepire e applicare tanto nella fase preventiva "a monte" (di redazione della delega), quanto nella fase patologica "a valle" (del procedimento penale), a violazione avvenuta e ai fini della valorizzazione difensiva della delega.**

Tra i temi "caldi" risalta in particolare la problematica definizione dei confini della responsabilità – e, ancor prima, della quantificazione della diligenza esigibile – in capo al delegante per omessa, carente o inadeguata vigilanza sull'esercizio in concreto delle funzioni da parte del delegato, il quale abbia contribuito alla violazione di una norma ambientale penalmente presidiata; fattispecie tipicamente riscontrabile nell'esperienza giudiziaria in cui, attesa la natura

contravvenzionale di gran parte dei reati ambientali e stante comunque l'espressa punibilità a titolo colposo di alcuni dei più gravi delitti contro l'ambiente – al netto della controversa configurabilità del concorso colposo nel reato doloso<sup>38</sup> – il delegante è spesso chiamato a rispondere a titolo di concorso nella contravvenzione o di cooperazione colposa nel delitto con il delegato, se non addirittura in via esclusiva.

## **2. Ampiezza delle deleghe di funzioni e posizione di garanzia del "vigilante" per i rischi ambientali: profili di responsabilità e criticità**

Tutte le pronunce in esame partono dalla comune premessa che **la delega di funzioni – benché non codificata espressamente nella disciplina del d.lgs. 152/2006, né in altra sede normativa di settore – deve ritenersi pacificamente ammessa in materia ambientale**, in analogia ai principi affermati con riguardo ai reati in materia di sicurezza sul lavoro, consentendo anche in tale contesto una strategia di "personalizzazione" delle responsabilità connesse all'esercizio dell'attività aziendale<sup>39</sup>.

La giurisprudenza ambientale, non senza qualche ostinata resistenza<sup>40</sup>, rifacendosi all'elaborazione pretoria intervenuta nel vigore della l. 626/1994, ha da tempo riconosciuto **l'efficacia della delega di funzioni in via subordinata al rispetto di stringenti requisiti di validità**<sup>41</sup>, schiudendo

<sup>37</sup> Cass. pen., sez. III, 12 gennaio 2017, n. 9132, Conte e a., in *www.dejure.it*, ha concluso che «la mancanza di deleghe di funzioni, nei termini sopra indicati, è fatto che di per sé prova la mancanza di un efficace modello organizzativo adeguato a prevenire la consumazione del reato da parte dei vertici societari». Per un commento, in senso critico, SANTORIELLO, C., *Modelli organizzativi, valutazione di idoneità e deleghe di funzione: attenzione alle risposte frettolose*, in *Rivista 231*, 2017, 2, 271 ss.; cfr. anche SCARCELLA, A., *L'esegesi giurisprudenziale di legittimità tra ecoreati e "sistema 231": quid iuris?* in *Rivista 231*, 2019, 2, 230 ss., e CHILOSI, M., *L'Organismo di Vigilanza e la prevenzione dei reati ambientali: spunti operativi*, *ivi*, 2017, 2, 61, nota 12.

<sup>38</sup> Per un'ampia trattazione sulle forme eterogenee di concorso nel reato, cfr. da ultimo ORLANDI, R., *Concorso nel reato e tipicità soggettiva eterogenea. Il concorso colposo nel reato doloso*, in *Arch. pen.*, 2020, 2.

<sup>39</sup> Così, Cass. pen., sez. III, 23 aprile 1996, n. 5242, Zanoni, in *Cass. pen.*, 1997, 1868.

<sup>40</sup> Sosteneva Cass. pen., sez. III, 8 gennaio 1992, Furlani, in *Cass. pen.*, 1993, 1819 ss., con nota di PITTARO, P., *Consorzio d'impres e responsabilità per inquinamento idrico: un'ipotesi di trasferimento di funzioni?* che in materia di inquinamento delle acque la norma che vieta gli scarichi dei reflui non sottoposti a trattamento depurativo ha per destinatario anche il presidente di consorzio fra insediamenti produttivi, non essendo applicabile, in difetto di specifica previsione normativa, l'istituto della delega di funzioni. Nello stesso senso, Cass. pen., sez. III, 8 febbraio 1991, Bortolozzi, *ivi*, 1992, 1891; Cass. pen., sez. III, 14 maggio 1990, Callina, *ivi*, 1991, 1828; Cass. pen., sez. III, 11 aprile 1989, Pomari, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1991, 145, con nota di SERENI, A., *Una discutibile sentenza in tema di inquinamento idrico e trasferimento di funzioni*.

<sup>41</sup> Cass. pen., sez. III, 7 febbraio 1996, n. 4422,

**alle imprese la possibilità (nonché l'opportunità dal punto di vista gestionale) di attuare una "canalizzazione" delle responsabilità verso il delegato dapprima limitatamente al campo dell'inquinamento idrico<sup>42</sup>, poi nel settore dei rifiuti<sup>43</sup> e infine in generale a tutto il campo della normativa ambientale<sup>44</sup>.**

Si è affermato così che, in materia ambientale, il legale rappresentante, a fronte della molteplicità dei compiti istituzionali o della complessità dell'organizzazione aziendale, può affidare in base a precise disposizioni preventivamente adottate secondo le disposizioni statutarie la direzione di singoli rami o impianti a persone, dotate di capacità tecnica e autonomia decisionale, sulle quali – in costanza di determinati requisiti della delega – ricadono le responsabilità per violazioni della disciplina di riferimento<sup>45</sup>, sempre che sia accertato in concreto che essi si siano occupati dell'attività produttiva e siano stati investiti dei poteri necessari per impedire l'evento<sup>46</sup>.

Detto riconoscimento rinviene la propria matrice logica, proprio come in materia prevenzionistica, in ragioni di bilanciamento tra le istanze di tutela del bene ambiente (e di eventuali altri beni intermedi, quali la prerogativa di controllo e vigilanza degli enti sul rispetto del quadro regolatorio in materia) e

la necessità di evitare una paralisi decisionale e operativa delle realtà aziendali determinata dal rischio di responsabilità "di posizione" degli apicali; meglio, nel «*fine di trovare un equilibrio tra due esigenze: quella di evitare che gli imprenditori siano chiamati a rispondere penalmente per l'inosservanza di adempimenti ai quali non possono ottemperare e quella di non permettere che il titolare originario di un obbligo, pur potendo adempiere, si liberi dello stesso e delle relative responsabilità trasferendo indebitamente "verso il basso" le sue funzioni ad un collaboratore*»<sup>47</sup>.

Dunque, hanno trovato valorizzazione in materia ambientale una serie eterogenea di **requisiti – alcuni dei quali, a dire il vero, oggi si pongono in parziale discontinuità con la disciplina prevenzionistica – che condizionano la validità della delega di funzioni**<sup>48</sup>.

Rilevano in tal senso caratteristiche di tipo "esteriore" (**la natura formale ed espressa della delega**, ossia una delega scritta o che, in ogni caso, deve essere giudizialmente provata in modo certo, nonché formare oggetto di adeguata pubblicità), contenutistico (**la delega deve essere puntuale e specifica**<sup>49</sup>, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale), soggettivo (**il delegato deve essere**

Altea, in *Cass. pen.*, 1997, 1871 ss.; *Cass. pen.*, sez. I, 2 agosto 1994, in *Giust. pen.*, 1995, II, 511; *Cass. pen.*, sez. III, 10 novembre 1993, in *Riv. giur. amb.*, 1995, 91 ss., con nota di TUMBILOLO, R., *Brevi riflessioni sulla responsabilità penale dell'impresa*; *Cass. pen.*, sez. III, 3 marzo 1992, in *Riv. giur. pol. loc.*, 1994, 199.

<sup>42</sup> *Cass. pen.*, sez. III, 24 settembre 1990, Manghi, in *Cass. pen.*, 1992, 747; *Cass. pen.*, sez. III, 18 aprile 1988, Colombo, *ivi*, 1990, 149; *Cass. pen.*, sez. III, 1° luglio 1983, Sarli, in *Riv. pen.*, 1984, 35; *Cass. pen.*, sez. III, 13 giugno 1983, in *Cass. pen.*, 1985, 472; *Cass. pen.*, sez. III, 7 ottobre 1981, Patrono, in *Giust. pen.*, 1982, II, 468.

<sup>43</sup> *Cass. pen.*, sez. III, 20 ottobre 1999, n. 11951, Bonomelli, in *Cass. pen.*, 2001, 2476 ss.

<sup>44</sup> *Cass. pen.*, sez. III, 19 febbraio 1999, n. 4003, Tilocca, in *Cass. pen.*, 2000, 1775; *Cass. pen.*, sez. VI, 4 settembre 1997, Prenna, in *C.E.D. Cass.*, 1997, rv. 209008; *Cass. pen.*, sez. III, 21 settembre 1994, Nolli, *ivi*, 1994, rv. 200524. In dottrina, PRATI, L., *La ripartizione delle responsabilità ambientali all'interno delle organizzazioni imprenditoriali e dei gruppi societari*, in *Riv. giur. amb.*, 1998, 29 ss.

<sup>45</sup> Così, recentemente, *Cass. pen.*, sez. III, 1° luglio 2017, n. 31364, Paterniti, in *Guida dir.*, 2017, 45, 94.

<sup>46</sup> *Cass. pen.*, sez. III, 27 ottobre 2015, n. 48456, Preti, in *C.E.D. Cass.*, 2016, rv. 266130.

<sup>47</sup> Così, *Cass. pen.*, sez. III, 17 novembre 2005, n. 560, Lanzavecchia, in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 2006, 607, con nota di PELOSI, E., *La delega interna aziendale disciplinata dalla Cassazione*.

<sup>48</sup> In dottrina, cfr. MONTAGNA, A., *La individuazione delle posizioni di garanzia quale ulteriore strumento di tutela ambientale*, in *Riv. giur. amb.*, 2004, 617 ss.

<sup>49</sup> *Cass. pen.*, sez. III, 18 giugno 2009, n. 39729, Belluccia, in *Amb. & svil.*, 2010, 263, ad esempio, ha escluso che la delega conferita a uno dei due imputati concernesse anche gli aspetti ambientali tanto in ragione del chiaro tenore dell'instestazione dell'atto (riferito alla sola materia antinfortunistica), quanto del richiamo alle stesse previsioni dell'allora d.lgs. 626/1994, pur nella parte in cui le stesse facevano riferimento ai «*provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno*».

**tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato** per lo svolgimento del compito affidatogli<sup>50</sup>), dimensionale (**il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa**) e qualitativo (la delega deve riguardare non solo le funzioni, ma anche i correlativi **poteri decisionali e di spesa**)<sup>51</sup>.

Accanto a tali requisiti "di base" la giurisprudenza ambientale, attingendo dal formante prevenzionistico, individuava (e talora individua tutt'oggi) altri presupposti "derivati" – attualmente non contemplati dall'art. 16 d.lgs. 81/2008 – che comunque possono essere letti quali indici sintomatici dell'effettività dell'atto di delega e, in definitiva, suscettibili di orientare, in un senso o nell'altro, la valutazione giudiziale circa l'idoneità del negozio traslativo.

In quest'ottica, assumono rilievo **la natura non occasionale, ma "strutturale" della delega** (nel senso della sua conformità alle norme statutarie, previa adozione secondo le procedure aziendali da parte degli organi competenti), **l'insussistenza di una richiesta (non esaudita) di intervento da parte del delegato, il divieto di ingerenza da parte del delegante nell'espletamento**

**delle attività del delegato e la mancata conoscenza da parte del delegante della negligenza o della sopravvenuta inidoneità del delegato**; quali requisiti "di chiusura", infine, sono menzionate la natura eccezionale della delega e la necessità di una prova rigorosa della osservanza di tutte le condizioni sopra indicate, in uno con la circostanza che **l'evento offensivo non derivi da cause strutturali dovute a omissioni di scelte generali**<sup>52</sup>.

Proprio quest'ultimo profilo è talora assunto nella giurisprudenza come limite implicito e connaturato all'istituto della delega ambientale, sull'assunto che non appaiono delegabili, o comunque nella pratica non sono delegati se non eccezionalmente, i poteri relativi alla decisione in ordine alla struttura e all'organizzazione aziendale, in quanto di stretta pertinenza dell'imprenditore, mentre sono delegabili e sono ampiamente delegati, soprattutto nelle strutture complesse, i poteri inerenti all'ordinario funzionamento dell'organizzazione data o dell'impianto prescelto per il tipo di produzione o servizio intrapreso<sup>53</sup>.

Si rammenta tra l'altro come pure in materia ambientale – sulla falsariga di quanto accaduto, non senza oscillazioni, negli altri settori che riconoscono efficacia alla delega<sup>54</sup>

<sup>50</sup> Detto requisito è stato incisivamente rimodulato, in un'ottica di favore per l'imprenditore, da Cass. pen., sez. II, 3 agosto 2000, n. 8978, in *Foro it.*, 2001, II, 357, per cui non è necessario che il delegato sia dotato di capacità tecnica, intesa in senso specialistico, in quanto non vi sono ragioni per esigere che questi abbia una competenza diversa e superiore rispetto a quella che il legislatore presuppone nel soggetto originariamente destinatario del precetto penale, essendo, invece, sufficiente che il delegato sia dotato di effettiva autonomia gestionale e finanziaria così da evitare deleghe meramente apparenti. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è generalmente più esigente: recentemente, ad esempio, Cass. pen., sez. IV, 21 maggio 2019, n. 27210, in *www.dejure.it*, ha escluso la validità di una delega in materia di sicurezza siccome conferita a soggetto neolaureato, privo di altre esperienze di lavoro, che non era tenuto neppure alla presenza quotidiana sul cantiere. In questa prospettiva, anche in materia ambientale, si richiede tradizionalmente che il delegato sia un soggetto tecnicamente e professionalmente qualificato e dotato di autonomia professionale (Cass. pen., sez. III, 14 maggio 2002, n. 21925, in *Amb. & sic.*, 2003, 16, 25; Cass. pen., sez. III, 26 maggio 1994, in *Dir.*

*giur. agr. alim. amb.*, 1996, 789; Cass. pen., sez. III, 23 marzo 1994, Del Maestro, in *Cass. pen.*, 1995, 1968).

<sup>51</sup> Cass. pen., sez. III, 25 novembre 2009, n. 8275, Rizzi, in *www.dejure.it*; Cass. pen., sez. III, 7 novembre 2007, n. 6420, Girolimetto, in *Cass. pen.*, 2009, 344.

<sup>52</sup> Cass. pen., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 422, Natali, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2000, 606 ss., con nota di SANTOLOCI, M., *Responsabilità penale e deleghe interne aziendali in materia di inquinamento ambientale*.

<sup>53</sup> Cass. pen., sez. III, 16 maggio 2007, n. 26708, Manica, in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 2008, 341, con nota di LO MONTE, E., *Brevi considerazioni su delega di funzioni e inquinamento idrico*.

<sup>54</sup> In tema di alimenti, per Cass. pen., sez. III, 17 ottobre 2013, n. 46710, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2014, 231 ss., la delega di funzioni può operare quale limite della responsabilità penale del legale rappresentante dell'impresa solo laddove le dimensioni aziendali siano tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità, ma non anche in caso di organizzazione a struttura semplice; in senso conforme, Cass. pen., sez. III, 22 febbraio

– sia stato “sdoganato” il *tabù* del requisito quantitativo-dimensionale dell’impresa<sup>55</sup>, ossia della necessità di adottare una delega di funzioni alla luce delle esigenze organizzative di decentramento dell’impresa medesima, anche al fine di evitare asimmetrie con la disciplina in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro<sup>56</sup>.

Infatti, pareva irragionevole escludere, alla luce di una concezione non più aggiornata delle moderne realtà produttive, la possibilità di conferire una delega di funzioni in un’impresa di dimensioni ridotte, tenendo conto delle caratteristiche qualitative dell’organizzazione aziendale, se non altro sul presupposto che gli adempimenti tecnici e amministrativi previsti, e aventi rilevanza penale, prescindono dalle dimensioni dell’azienda e non può legittimamente pretendersi che il legale rappresentante vi provveda in ogni caso personalmente<sup>57</sup>.

In ogni caso, in costanza di tutte le condizioni positive e negative sopra individuate, il delegante potrà andare esente da responsabilità per le violazioni ambientali connesse all’esercizio dell’attività di impresa, purché evidentemente si sia in presenza di

una delega di funzioni in senso tecnico e non di un mero incarico di esecuzione, il quale invece non produrrebbe nessun effetto tipico di trasferimento degli obblighi, lasciando immutata in capo al delegante l’originaria posizione di garanzia.

Se infatti la delega comporta il subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, il conferimento dell’incarico mantiene inalterati i poteri così come gli obblighi gravanti sul titolare della posizione di garanzia, il quale risponde in prima persona dell’inosservanza degli obblighi connessi alla carica in ragione del mancato esercizio dei relativi doveri di controllo sulle attività demandate ai terzi; così, dunque, l’eventuale conferimento delle mansioni afferenti all’attività di gestione e smaltimento dei rifiuti a un soggetto terzo non determina il venir meno della posizione di garanzia istituzionalmente rivestita dal legale rappresentante della società che quei rifiuti produce<sup>58</sup>.

**La delega in materia ambientale, al pari della fattispecie prevenzionistica, lascia fisiologicamente residuare in capo al delegante un obbligo indisponibile di vigilanza sull’operato del delegato<sup>59</sup>, quale**

---

2006, n. 11909, *ivi*, 2007, 2964, con nota di MONTAGNA, A., *Sulle condizioni di operatività della delega di funzioni*. Oblitera invece il requisito di “necessità” della delega Cass. pen., sez. III, 12 febbraio 2015, n. 15448, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2015, 782; Cass. pen., sez. III, 14 giugno 2005, n. 33308, in *Cass. pen.*, 2006, 2928.

<sup>55</sup> Nonostante il chiaro tenore letterale dell’art. 16 d.lgs. 81/2008, la giurisprudenza di legittimità in alcuni casi ha continuato a riconoscere – anche per il costante utilizzo della deprecabile tecnica del “taglia e incolla” nell’ambito delle sempre più frequenti sentenze “massimate” – il requisito dimensionale quale *condicio sine qua non* dell’efficacia della delega di funzioni in materia ambientale. In tal senso, cfr. Cass. pen., sez. III, 3 maggio 2013, n. 29415, in *Ragiusan*, 2014, 357-358, 159.

<sup>56</sup> Cass. pen., sez. III, 21 maggio 2015, n. 27862, PM in proc. Molino, in *Cass. pen.*, 2016, 680, con osservazioni di POGGI D’ANGELO, M., nonché in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 2016, 1, con nota di TELESCA, M., *Tutela dell’ambiente e delega di funzioni irrilevante il requisito della dimensione dell’impresa secondo un condivisibile arresto della giurisprudenza di legittimità*, e in *Amb. & svil.*, 2016, 27 ss., con commento di PANELLA, S.M., *Per la delega in materia di reati contro l’ambiente le dimensioni dell’azienda non*

*rilevano*. In tal senso, v. già Cass. pen., sez. III, 13 marzo 2003, n. 521, Conci, in *Cass. pen.*, 2004, 4204, con nota di FEDELE, V., *Una pronuncia in tema di requisiti essenziali della delega di funzioni in materia ambientale*.

<sup>57</sup> Così, RAMACCI, L., *Tutela dell’ambiente e delega di funzioni nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in *Amb. & svil.*, 2008, 19.

<sup>58</sup> In questi termini, per la distinzione tra delega di funzioni e incarico di esecuzione in materia ambientale, Cass. pen., sez. III, 31 maggio 2019, n. 47822, Pietroni, in *Amb. & sic.*, 2020, 2, 98 ss., relativa a un caso di gestione abusiva di rifiuti, contestato al legale rappresentante di una società per aver trasportato e smaltito in luogo non identificato, per il tramite di un’impresa terza, materiale impropriamente qualificato come rocce da scavo, ma di fatto costituito da rifiuti in quanto non trattato secondo la normativa vigente.

<sup>59</sup> In dottrina, D’ORIA, G., *Responsabilità penale individuale nelle organizzazioni a struttura complessa e reati ambientali*, in *Riv. giur. amb.*, 2005, 451 ss.; VITARELLI, T., *Le responsabilità*, in AA.VV., *Le deleghe di poteri*, GUTIERREZ, B.M., (a cura di), Milano, 2014, 48 ss.; PRATI, L., *Delega di funzioni in campo ambientale*, in *Riv. giur. amb.*, 2002, 586 ss.

conseguenza connaturata al sistema di responsabilità delineato dalla legge e tale da radicare sul delegante una **posizione di garanzia “secondaria” per omesso adempimento dell’evento**<sup>60</sup>, alla stregua di un fenomeno di novazione oggettiva della sua obbligazione originaria; in modo tale che questi – in ragione della caratura del bene giuridico tutelato e in virtù del titolo d’imputazione anche soltanto colposo della gran parte dei reati ambientali – non possa “chiamarsi fuori” dal gioco delle responsabilità limitandosi a delegare ad altri l’adempimento degli specifici obblighi di legge su di lui gravanti a titolo originario e omettendo gli opportuni interventi correttivi in caso di irregolarità<sup>61</sup>.

Premesso dunque che – come efficacemente osservato nel comparto prevenzionistico – «*la legge non permette al datore di lavoro di cessare definitivamente di esser tale*»<sup>62</sup>, la responsabilità del delegante-sorvegliante in materia ambientale è stata ricondotta a due profili: uno oggettivo, allorché ad esempio un evento di contaminazione delle matrici ambientali di genesi “aziendale” sia riconducibile a cause strutturali dovute a scelte generali (circostanza che, come visto sopra, già costituisce uno dei limiti “derivati” della delega ambientale); uno soggettivo, allorché il dovere generale di controllo, secondo diligenza e prudenza, non sia stato esercitato dal delegante sulla attività o inerzia del delegato<sup>63</sup>.

In ordine a quest’ultimo profilo, si pone cioè un tema di responsabilità per *culpa in vigilando* del legale rappresentante di una società che, ad esempio, abbia delegato a un terzo soggetto le attività di smaltimento dei

rifiuti, qualora egli sia consapevole delle inadempienze del proprio incaricato ovvero qualora, in assenza di una preventiva verifica circa i requisiti del delegato, sia mancata una sottoposizione a controllo dell’attività di costui<sup>64</sup>.

Come poc’anzi anticipato, è proprio questo uno dei profili più controversi e massimamente dibattuto nelle aule giudiziarie, nella misura in cui accusa e difesa si confrontano su posizioni tendenzialmente antitetiche, producendo documenti, esaminando dichiaranti e variamente argomentando, nell’ottica di dimostrare, rispettivamente, che il “processo ambientale” dell’azienda da cui è scaturito l’illecito rientrava comunque nella sfera di dominio del delegante, essendo di sua pertinenza dal punto di vista della gestione del rischio, ovvero che nei confronti di quest’ultimo era di fatto inesigibile una verifica sugli adempimenti tecnici e operativi a ragione delegati ad altri soggetti dotati delle necessarie competenze specialistiche.

In tale contesto applicativo, **le pronunce di legittimità nel seguito illustrate affrontano, pur secondo prospettive differenti, i profili della delegabilità di determinate funzioni e i margini del rimprovero per omessa o carente vigilanza a carico del delegante sull’esercizio delle funzioni delegate.**

Una prima pronuncia della Cassazione<sup>65</sup> si è occupata del tema delle deleghe ambientali in relazione a un caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative (art. 256, comma 4 d.lgs. 152/2006), contestata, oltre che al delegato in materia di «*antiquamento, rifiuti*»<sup>66</sup>, anche ai membri del

<sup>60</sup> Così, Cass. pen., sez. III, 22 giugno 1998, n. 8821, PM in proc. Moscatelli, in Cass. pen., 1999, 2968.

<sup>61</sup> Così, Cass. pen., sez. III, 11 ottobre 2012, n. 43773, in *www.dejure.it*, in un caso di deposito incontrollato di rifiuti, confermava la responsabilità dell’amministratore delegante, il quale, «*pur essendo a conoscenza che il deposito dei rifiuti non pericolosi si protraeva da lungo tempo, senza che fosse stato predisposto un idoneo programma di smaltimento di rifiuti medesimi – non aveva posto in essere alcun intervento operativo ed efficace onde porre termine alla situazione illecita creata all’interno dell’azienda gestita dallo stesso*».

<sup>62</sup> PASCUCCI, P., *L’individuazione delle posizioni di*

*garanzia nelle società di capitali dopo la sentenza “ThyssenKrupp”: dialoghi con la giurisprudenza*, in *Olympus WP*, 2012, 10, 12.

<sup>63</sup> In questo senso, cfr. già Cass. pen., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 422, Natali, cit.

<sup>64</sup> Cass. pen., sez. III, 16 marzo 2011, n. 28206, Simeone, in *Riv. giur. amb.*, 2012, 60, con nota di FASANI, F.; Cass. pen., sez. III, 10 marzo 2005, n. 14285, Brizzi, in Cass. pen., 2006, 1552.

<sup>65</sup> **Cass. pen., sez. III, 12 febbraio 2020, n. 12642, PM in proc. Frossasco e a.**, in *Amb. & svil.*, 2020, 616 ss.

<sup>66</sup> Dalla sentenza emerge che il delegato ambientale aveva già definito la propria posizione mediante il

consiglio di amministrazione di una società operante nella filiera dei rifiuti.

Il capo di imputazione contestava ai consiglieri, in linea generale, di essere venuti meno ai doveri di controllo sulla gestione dell'attività aziendale inerenti alla carica ricoperta e, entrando nel dettaglio dei profili omissivi riscontrati, di non aver impedito l'acquisto di rifiuti metallici anche da privati (in contrasto con le prescrizioni del d.m. 5 febbraio 1998), il superamento per due annualità del limite alla raccolta dei rifiuti dettato nell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali e l'inosservanza della planimetria delle aree di messa in riserva dei rifiuti nell'impianto aziendale.

Le censure del **pubblico ministero** impugnante, articolate su due motivi, muovevano anzitutto dal rilievo che **in base allo statuto della società – avente come oggetto la raccolta, il trasporto, il recupero e il commercio di rifiuti speciali non pericolosi e metalli ferrosi – i consiglieri** erano dotati in via disgiunta dei poteri di ordinaria amministrazione e, dunque, potevano compiere **tutti gli atti finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, inclusa la gestione dei rifiuti metallici.**

Il ricorrente svolgeva detta premessa – in modo pur creativo, ma francamente poco condivisibile – sostenendo che quella **delega in materia ambientale conferita dall'organo amministrativo a un unico soggetto, anche per quanto concerneva genericamente i «rifiuti», seppur astrattamente deputata ad attribuire al delegato la responsabilità per il rispetto delle normative di settore e dei relativi adempimenti, nel peculiare contesto di una società che ha come oggetto sociale proprio la gestione dei rifiuti «avrebbe un senso solo se riferita ai rifiuti prodotti**

**dalla stessa [...] e non per i rifiuti metallici di terzi raccolti, trasportati, recuperati e rivenduti e che formano l'oggetto dell'attività aziendale».**

Ciò perché – secondo la suddetta tesi “dell'oggetto sociale” – ove il *core business* societario attenga proprio alla gestione dei rifiuti, gli amministratori, dotati di poteri istituzionalmente finalizzati al raggiungimento di quell'oggetto sociale, non possono “disfarsi” mediante un atto negoziale del proprio fascio di obblighi attribuiti *ex lege* e concernenti il rispetto della disciplina ambientale, siccome funzionalmente e intimamente connessa all'esercizio dell'attività aziendale medesima; in un simile contesto, di conseguenza, la delega ambientale avrebbe una portata fisiologicamente più limitata e proporzionalmente ridotta in ragione dello spazio di “ingombro” che, a livello di attribuzioni, reclama l'attività tipica svolta dalla società.

La preoccupazione implicitamente sottesa a simile argomentazione è di uno “svuotamento” di fatto del pacchetto delle responsabilità del consiglio di amministrazione e dei suoi membri, in relazione a profili di rischio penale che – sempre seguendo il ragionamento dell'accusa – non potrebbero essere elusivamente ceduti e convogliati su un singolo soggetto, attenendo essi al rispetto di una disciplina funzionalmente preposta al raggiungimento dell'oggetto sociale ed essendo dunque inscindibilmente connessi con i poteri gestori spettanti all'organo collegiale.

Ciò premesso, secondo il ricorrente, posto che la delega risultante dalla visura camerale non prevedeva *«l'esautorazione degli imputati da ogni attività aziendale»* con contestuale concentrazione delle stesse attività,

---

procedimento estintivo della Parte Sesta-*bis* d.lgs. 152/2006 – c.d. oblazione ambientale – introdotto con la riforma della l. 68/2015. Il procedimento di oblazione ambientale, strutturato, non senza sostanziali differenze, su quello già presente nella disciplina prevenzionistica (art. 301 d.lgs. 81/2008, con rinvio al d.lgs. 758/1994), costituisce una fattispecie complessa “a formazione progressiva”, fondata sulle prescrizioni tecnicamente asseverate impartite in prima battuta dalla polizia giudiziaria, sul successivo

adempimento da parte del contravventore e alla sua ammissione al pagamento in via amministrativa di una somma ridotta (un quarto del massimo edittale dell'ammenda prevista), che conduce tipicamente a un esito di archiviazione per estinzione del reato. In tema, fra i numerosi contributi dottrinali, recentemente, FIMIANI, P., *Gli aspetti problematici nel sistema di estinzione dei reati ambientali previsto dal titolo VI-bis del T.U.A.*, in *Lexamb. – Riv. trim.*, 2019, 4, 22 ss.

nonché dei relativi obblighi e responsabilità, in capo al delegato, non poteva dunque riconoscersi una piena e incondizionata efficacia liberatoria della delega di funzioni in relazione alla posizione degli amministratori. Una delega così intesa, infatti, «*doveva essere ritenuta non pertinente al caso di specie (malgoverno dell'attività aziendale come tale), quantomeno nella espressa previsione di riferibilità al solo delegato di "sanzioni di ogni natura e specie", posto che la designazione di un "responsabile" penale non è soggetta alla disponibilità negoziale in capo ai soggetti privati, per evidenti ragioni di ordine pubblico*».

In ogni caso, quale argomento di chiusura, il pubblico ministero opponeva agli imputati **la posizione di garanzia derivante dal residuo obbligo di vigilanza facente capo al delegante** – ravvisabile pure in materia ambientale, in linea con quanto espressamente dettato dall'art. 16, comma 3 d.lgs. 81/2008 – che nel caso di specie non poteva ritenersi correttamente adempiuto; infatti, **la macroscopicità delle violazioni** (rilevante superamento dei limiti massimi di rifiuti ritirati da terzi e palese inosservanza delle aree di stoccaggio e suddivisione dei rifiuti previste dall'autorizzazione, sistematico e significativo acquisto di rifiuti metallici da soggetti privi di partita IVA) non poteva sfuggire alla possibilità di verifica da parte dei deleganti, rendendo di immediata percezione il rispetto del quadro normativo e regolamentare cui era sottoposto l'esercizio dell'attività aziendale.

La Cassazione, nella fattispecie, si concentrava soltanto sul secondo motivo di ricorso, relativo al dovere di vigilanza del delegante, tralasciando invece la censura relativa all'efficacia dell'atto di delega in ragione dell'oggetto sociale e dell'estensione delle attribuzioni delegate nel caso concreto.

Prima di illustrare le conclusioni del giudice di legittimità, pare nondimeno opportuno commentare brevemente quest'ultimo profilo di censura, ritenuto dal pubblico ministero suscettibile, nello specifico contesto di un'azienda dedita alla gestione dei rifiuti, di

rendere l'atto di traslazione inidoneo a sortire i propri effetti liberatori.

**Ad avviso di chi scrive** – anche nell'ottica di evitare pericolose “fughe in avanti” della giurisprudenza – **la tesi accusatoria si pone in termini logicamente e giuridicamente incompatibili con l'origine e la ratio dell'istituto della delega di funzioni, concepito per consentire, tanto nelle piccole che nelle grandi imprese, una più efficace gestione dei rischi connessi all'attività aziendale, consentendo l'individuazione di un dominus “derivato” che, per maggiore “contiguità”<sup>67</sup> rispetto alla fonte del rischio medesimo, sia meglio in grado di gestirlo, garantendo l'assolvimento degli obblighi posti dalla legge e predisponendo gli opportuni presidi preventivi.**

Ebbene, ritenere che la natura dell'oggetto sociale di un'impresa commerciale, riempiendo fisiologicamente di contenuti i poteri e le attribuzioni dell'organo amministrativo – e così la conformazione della sua originaria posizione di garanzia – finisca per ridurre proporzionalmente, se non per annullare, gli spazi di delegabilità degli obblighi funzionalmente connessi all'esercizio dell'attività aziendale pare un'interpretazione non coerente con il fondamento concettuale dell'istituto e totalmente astratta dal contesto di quotidiana operatività delle aziende; invero, si alimenta per tale via un effetto di sostanziale abrogazione della delega di funzioni nelle società che svolgono attività di gestione (raccolta, trasporto, trattamento, commercio, intermediazione) di rifiuti e ciò pure nelle realtà più piccole e meno strutturate, ove nondimeno si pone la necessità di attribuire determinati adempimenti a un soggetto competente e specializzato, in ambiti impregnati da un forte tecnicismo di base, non esigibile da chi svolga funzioni di amministrazione e di “governo” societario.

Sostenendo e recependo simile opzione di lettura, in definitiva, si assisterebbe a **un fenomeno di “recessione” della delega**

penale del lavoro, in *Riv. giur. lav.*, 1982, 178 ss.

<sup>67</sup> In questo senso, già PULITANÒ, D., *Posizioni di garanzia e criteri d'imputazione personale nel diritto*

(meglio, degli obblighi delegabili), che sarebbe destinata ad arretrare notevolmente il proprio campo di azione, ribaltando sui soggetti apicali profili di rischio che gli stessi, per competenze, formazione e professionalità, non sono tendenzialmente in grado di governare e che, a ragione, abbiano deciso di delegare, con tutto ciò che ne segue in termini di una poco desiderabile (oltre che costituzionalmente non conforme) responsabilità “di posizione”.

Inevitabile rilevare, ancora sotto questo profilo, come una delegabilità ristretta alla gestione dei rifiuti *prodotti* nell’ambito dell’attività aziendale estromette di fatto, nel processo interno di riparto dei poteri e delle responsabilità, la gestione di una serie di rischi affatto rilevanti che corrono lungo la filiera dei rifiuti proprio “a valle” del produttore, in riferimento alle fasi di *raccolta, trasporto, trattamento, commercio e intermediazione* degli stessi, che, ove svolte secondo modalità non conformi alla disciplina di settore e dunque “abusive” in senso tecnico, fanno incorrere gli amministratori nella contestazione di una o più contravvenzioni ambientali o ad esempio, nelle ipotesi più gravi, nella “rete” delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.).

Tornando ora alla pronuncia, la Cassazione, dato atto dell’importanza dell’obbligo di vigilanza del delegante («*obbligo certamente non svalutabile [...] in quanto finalizzato ad assicurare un livello adeguato di tutele, eludibili se l’ordinamento consentisse, inammissibilmente, di deresponsabilizzare il delegante*»), rileva in effetti un *deficit* di motivazione della sentenza di assoluzione impugnata, sotto il profilo della giustificazione della condotta omissiva degli amministratori

deleganti, con conseguente annullamento con rinvio al giudice di primo grado.

Nel dettaglio, **secondo la Corte, non sono state adeguatamente esplicitate le ragioni per le quali «pur in presenza di una valida delega, i deleganti avessero omesso di vigilare in ordine al corretto svolgimento da parte del delegato delle funzioni trasferite, riguardanti, quanto alle violazioni riscontrate, appunto lo svolgimento dell’attività aziendale [...], con conseguente ed ipotizzabile assicurazione di profitti anche a vantaggio dei soggetti deleganti».**

La contestazione che si muove agli amministratori deleganti, allora, consiste nel **non aver colposamente attivato i propri poteri impeditivi dinanzi a un quadro di circostanze percepibili *ictu oculi*** – il rendiconto dei costi e dei risultati rendeva di immediata evidenza il rispetto o meno dei limiti previsti dall’autorizzazione ambientale; la mancata osservanza della suddivisione delle aree di stoccaggio dei vari rifiuti metallici era agevolmente visibile da parte dei frequentatori dell’area – **quali “segnali d’allarme” che avrebbero dovuto richiamare l’attenzione dei deleganti circa il pericolo del verificarsi dell’evento offensivo**<sup>68</sup>, ponendo il loro concreto contegno soggettivo, attesa anche la consistenza di tali indici fattuali, al limite della colpa con previsione.

In un’altra e coeva sentenza, la Cassazione ha meglio circostanziato l’addebito omissivo a carico del delegante, approfondendo i profili e la misura della colpa ravvisabile in capo a quest’ultimo rispetto all’operato del delegato, con particolare riferimento a un contesto aziendale di modeste dimensioni. La Corte, nel dettaglio, è stata chiamata a giudicare di un caso di deposito

<sup>68</sup> La categoria dei “segnali di allarme” è in questa sede richiamata in un contesto di analisi diverso da quello in cui essa tipicamente è sorta – il regime della responsabilità penale degli amministratori privi di delega in relazione ai reati commessi dagli amministratori esecutivi e la prova del dolo (eventuale) di partecipazione in capo ai primi – rispetto al quale la nota pronuncia sul caso *Bipop-Carire* di Cass. pen., sez. V, 4 maggio 2007, n. 23383, in Cass. pen., 2008, 103 ss., con nota di CENTONZE, F., *La suprema Corte di cassazione e la responsabilità omissiva degli amministratori non esecutivi dopo la riforma del diritto*

*societario*, e in *Giur. comm.*, 2008, 369, con nota di SACCHI, R., *Amministratori deleganti e dovere di agire in modo informato*, aveva evidenziato che, ai fini della prova del dolo, devono essere utilizzati segnali «*perspicui e peculiari*» in relazione all’evento illecito, restando più generici segnali “di rischio” confinati sul terreno della colpa. Sul tema, più di recente, Cass. pen., sez. I, 9 marzo 2018, n. 14783, in *Giur. pen. web*, 24 giugno 2018, con nota di ROCCATAGLIATA, L., *I criteri di attribuzione della responsabilità penale in capo al consigliere senza deleghe. Quando repetita iuvant.*



incontrollato di rifiuti (art. 256, comma 2 d.lgs. 152/2006), contestato in forma omisiva impropria per la violazione delle disposizioni sul deposito temporaneo di rifiuti a carico di due membri del consiglio di amministrazione – in concorso con il consigliere delegato in via esclusiva per le materie della sicurezza ambientale e dello smaltimento dei rifiuti – per omessa vigilanza in ordine al corretto espletamento delle funzioni delegate<sup>69</sup>.

Il punto controverso del giudizio atteneva proprio all'**estensione del dovere di vigilanza del delegante e del rimprovero colposo che allo stesso può essere mosso**, giacché – come lamentavano gli imputati – concreto in queste ipotesi è il rischio di configurare in capo al delegante una responsabilità “di posizione” di portata oggettivistica, affermata senza accertare il grado di effettiva partecipazione al reato contestato e tale da snaturare di fatto l’istituto della delega di funzioni.

Nel caso di specie, si evidenziava altresì che, dinanzi a una materia altamente tecnica e specialistica come quella ambientale, nessun addebito poteva muoversi in concreto agli amministratori deleganti, nella misura in cui il loro obbligo di vigilanza andava coerentemente bilanciato con il divieto di ingerenza nella sfera del delegato<sup>70</sup> e, pertanto, doveva ritenersi adempiuto attraverso i *report* che essi richiedevano in occasione delle periodiche riunioni dell’organo collegiale.

Sul punto, la Cassazione – richiamando un proprio consolidato orientamento in materia di sicurezza sul lavoro<sup>71</sup> – riconosce che **l’obbligo di vigilanza del delegante ha natura e contenuti eterogenei rispetto agli obblighi che incombono sul**

**delegato**, al quale sono affidate le competenze afferenti alla gestione del rischio che di volta in volta viene in rilievo, di modo che **al delegante non è imposto un controllo capillare, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle funzioni trasferite, ma si attesta a un livello di vigilanza “alta”**.

In tal senso, al delegante è richiesto di verificare la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato e, pertanto, egli risponde penalmente per «non avere impedito l’evento» qualora abbia acquisito la consapevolezza – o avrebbe potuto acquisirla usando l’ordinaria diligenza – dell’inadeguato esercizio della delega e non sia intervenuto, richiamando il delegato all’osservanza delle regole o, al limite, revocando la delega nei casi più gravi o di continuato inadempimento delle funzioni.

Tanto premesso in linea generale, **la sentenza conclude che, nel caso in esame, gli imputati «potessero e dovessero rendersi conto di tali violazioni»**, facendo perno su una peculiare circostanza in fatto, particolarmente conferente rispetto al contesto delle micro e piccole imprese di cui si compone in prevalenza il tessuto produttivo italiano.

In proposito, infatti, ritiene la Cassazione che, dinanzi a un deposito dei rifiuti «accatastati alla rinfusa senza essere ripartiti per categorie omogenee in vasti spazi interni all’area aziendale recintata, all’interno della quale si trovano anche gli uffici ove gli imputati svolgevano abitualmente la loro attività», «trattandosi di un’impresa a gestione familiare», **l’inosservanza della disciplina del deposito temporaneo «fosse palese e macroscopica»**, tale da poter essere

<sup>69</sup> Cass. pen., sez. III, 12 febbraio 2020, n. 15941, Fissolo e a., in *Amb. & svil.*, 2020, 710 ss. Per un commento, MELZI D’ERIL, C., NASCIMBENI, A., *L’obbligo di vigilanza in capo al soggetto delegante nell’ambito della delega di funzioni in materia ambientale*, in *Lexamb. – Riv. trim.*, 2020, 3, 56 ss.

<sup>70</sup> Nel senso che il divieto di ingerenza del delegante costituisca il *pendant* del suo obbligo di vigilanza sul delegato e debba pertanto trovare con lo stesso un coerente bilanciamento, già Cass. pen., sez. IV, 24 marzo 1981, in *Giust. pen.*, 1982, 226. Ne segue, per Cass. pen., sez. IV, 18 ottobre 1990, n. 13726,

Sbaraglia, in *C.E.D. Cass.*, 1990, che è vietata al delegante ogni intromissione sia tecnica che decisionale nella sfera di operatività attribuita al delegato, pena la diretta imputazione della condotta del delegato in capo al primo.

<sup>71</sup> Tra le altre, Cass. pen., sez. IV, 19 luglio 2019, n. 44141, Macaluso, in *Guida dir.*, 2020, 2, 83; Cass. pen., sez. IV, 21 aprile 2016, n. 22837, Visconti, in *C.E.D. Cass.*, 2016, rv. 252675; Cass. pen., sez. IV, 1° febbraio 2012, n. 10702, Mangone, in *Guida dir.*, 2012, 17, 43.

## rilevata anche da un soggetto non dotato di particolari competenze tecniche.

La misura soggettiva della colpa dei deleganti, dunque, è posta in stretta connessione con un criterio di giudizio di tipo “contestuale” e con le circostanze indiziarie correlate alla giornaliera operatività aziendale, all’insegna della regola di stampo presuntivo del “non poteva non sapere” e in assenza di una reale indagine circa l’effettivo processo cognitivo di percezione e di “elaborazione” in capo agli imputati dei fattori di “allarme” suscettibili di attivare i poteri impeditivi loro attribuiti.

È chiaro che così ragionando, **nelle realtà aziendali meno strutturate, a conduzione familiare o comunque tipicamente padronali**, salvo ipotesi “limite” di deliberata attuazione di una politica societaria spregiudicata quanto a presidi ambientali, potrà essere **messa in serio pericolo la tenuta del sistema delle deleghe, quand’anche esse siano validamente conferite e il riparto dei poteri connessi sia effettivamente rispettato**<sup>72</sup>.

Il rischio, in sintesi, è quello di uno svilimento della portata liberatoria della delega nelle organizzazioni più “raccolte”, **con buona pace del parametro dell’*homo eiusdem condicionis et professionis*** che dovrebbe guidare il sindacato della colpa e **con un surrettizio recupero, per via interpretativa, del criterio dimensionale della delega**, faticosamente obliterato in anni di evoluzione giurisprudenziale.

Una pronuncia di poco successiva a quelle appena esaminate ha affrontato nuovamente il nodo controverso della responsabilità del delegante in un processo per la

contravvenzione di violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione unica ambientale (AIA) in materia di gestione dei rifiuti (art. 29-*quattordices*, comma 3, lett. b) d.lgs. 152/2006), relative in particolare alla classificazione e alla modalità di stoccaggio dei rifiuti speciali trattati dall’azienda, contestata ai membri del consiglio di amministrazione di una società operante nel settore dei rifiuti<sup>73</sup>.

Nel caso in esame, gli imputati avevano previamente rilasciato al direttore tecnico dell’impianto, anche socio e amministratore della società<sup>74</sup>, apposita delega per gli aspetti ambientali, circostanza valorizzata dalla sentenza di primo grado a fondamento dell’assoluzione degli amministratori deleganti, poi impugnata dai pubblici ministeri. In premessa, la Cassazione chiarisce come nel caso di specie non sia in dubbio la validità e l’efficacia della delega, tanto sotto il profilo formale – in termini di forma scritta, data certa e pubblicità (la delega era stata conferita con delibera del consiglio di amministrazione e risultava dalla visura camerale) – quanto sotto l’aspetto sostanziale – in termini di professionalità del delegato (soggetto dotato di adeguate capacità tecniche e con esperienza pluriennale in campo ambientale) e di sua autonomia (il delegato aveva autonomia di firma e di spesa e indipendenza gestionale e funzionale, con poteri di rappresentanza dinanzi a enti pubblici e privati per le necessarie incombenze), nonché in punto di specificità della delega (avente a oggetto «*tutte le attività intese a fare attuazione e adempimento alle norme previste in materia di [...] tutela dell’ambiente in particolare la gestione dei rifiuti*»). A tal proposito, non sorprende che **una delle questioni poste in sede di**

<sup>72</sup> Sul tema, Cass. pen., sez. III, 25 maggio 2011, n. 25045, in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 2011, 656, ha confermato la condanna a carico di due soci di società in nome collettivo, rispettivamente, committente ed esecutrice, per il reato di deposito incontrollato di rifiuti, sull’assunto che in tale tipo societario la responsabilità grava su ciascun socio in quanto titolare del diritto-dovere di amministrare, essendo irrilevante l’esercizio di fatto di mansioni diverse da parte dei singoli soci. La Cassazione, in tale sede, confermava la pronuncia impugnata anche nella parte in cui essa aveva valorizzato le modeste

dimensioni delle imprese, il carattere familiare della gestione e il mancato rilascio di una delega di funzioni tra i soci.

<sup>73</sup> Cass. pen., sez. III, 3 marzo 2020, n. 17174, PM in proc. Ceirano, in *Amb. & svil.*, 2020, 711 ss.

<sup>74</sup> Anche in questo procedimento, come per la pronuncia *Frossasco*, il delegato, individuato in prima battuta come «contravventore» da parte di ARPA in sede di sopralluogo, conseguiva l’estinzione del reato all’esito della procedura di oblazione ambientale “condizionata” della Parte Sesta-*bis* d.lgs. 152/2006.

impugnazione concernesse, nuovamente, la validità della delega in relazione all'estensione dei poteri delegati, nel senso che – secondo la discutibile tesi “dell'oggetto sociale” sopra commentata – in una società esercente in via esclusiva attività di gestione dei rifiuti sarebbe improduttiva di effetti una delega *omnibus* per il settore “ambiente” e “rifiuti”, pena la realizzazione di una modifica statutaria con esautorazione dei poteri di tutti i componenti del consiglio di amministrazione; la delega così conferita andrebbe riferita, *ex post*, agli obblighi concernenti «*i rifiuti prodotti dalla società al di fuori della catena produttiva di raccolta, stoccaggio e trattamento, oggetto dell'attività aziendale rimessa a tutti*», non invece «*invece le modalità operative delle fasi di raccolta, trasporto, stoccaggio e lavorazione dei rifiuti di terzi*» rientranti nell'oggetto sociale di “pertinenza” dell'intero organo amministrativo.

Ancora una volta, dunque, è proposta la tesi di rigore per cui, nella sostanza, non sarebbero delegabili dal consiglio di amministrazione gli obblighi funzionalmente connessi al raggiungimento dell'oggetto sociale: così, non potrebbe essere attribuito a un terzo il dovere di garantire l'adempimento degli obblighi in materia ambientale, in quanto preordinati all'esercizio secondo legge delle attività di gestione dei rifiuti costituenti il *focus* societario e perciò oggetto di un'inderogabile posizione di garanzia *ope legis* facente capo all'organo amministrativo, non suscettibile di modifica per via negoziale.

In questa occasione, tuttavia – come auspicato – la Cassazione si premura di smentire recisamente la restrittiva tesi dell'oggetto sociale e lapidariamente osserva come, lungi dall'assumere una funzione artatamente elusiva delle responsabilità, «*l'assegnazione delle varie deleghe abbia comportato non una modifica dello statuto societario, ma solo una legittima distribuzione dei compiti tra i soggetti coinvolti nell'amministrazione della società*», in tal modo dimostrando un apprezzabile grado di sano realismo e di saldo ancoramento alle esigenze operative delle realtà produttive, dato il

connaturato livello di specializzazione delle funzioni aziendali nei settori ad alto tasso tecnico come quello ambientale.

Superato detto scoglio interpretativo, la Corte passa in rassegna il punto relativo all'assolvimento dell'**obbligo di vigilanza da parte dei soggetti deleganti**, svolgendo un sindacato rigoroso e rispettoso dei principi che presiedono all'accertamento della responsabilità colposa.

Nella vicenda in esame, in ragione dei diversi profili di violazione riscontrati, la Cassazione conclude in senso opposto alle pronunce in precedenza analizzate, ritenendo che **l'obbligo di vigilanza gravante ex lege sul delegante esiga in ogni caso, onde scongiurare i rischi di una sua responsabilità para-oggettiva, una verifica sulla colpa in concreto del garante originario**, alla luce delle circostanze fattuali acquisite alla piattaforma probatoria del giudice.

Così, **le violazioni oggetto di contestazione, pur attenendo ad ambiti riconducibili all'oggetto dell'attività di impresa, hanno tuttavia riguardato «aspetti del tutto marginali e specifici, quali modeste difformità rispetto alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, non riconducibili a una preventiva “politica aziendale” [...] che ben possono ricondursi a iniziative estemporanee e comunque temporalmente circoscritte».**

Si trattava di profilo già messo in luce nelle deduzioni difensive degli imputati, ove si eccipiva che le violazioni della normativa ambientale riscontrate in sede di sopralluogo erano «*del tutto microscopiche*» e, quanto alle aree di stoccaggio dei rifiuti, erano state determinate da un malfunzionamento del *software* gestionale nell'indicazione dei reparti di stoccaggio sulle etichette dei rifiuti, tra l'altro in relazione a un limitatissimo numero di tipologie di rifiuti tra quelli trattati.

**Nessun addebito di colpa, pertanto, poteva in concreto muoversi agli amministratori, giacché il loro potere/dovere impositivo era stato di fatto neutralizzato dalla modesta entità della violazione e dall'estremo tecnicismo della materia** – a loro estranea in quanto titolari di

competenze e attribuzioni ben diverse rispetto a quelle possedute dal delegato – **risultando in ultima analisi reciso il nesso di causalità della colpa per impossibilità oggettiva di tenere la condotta giuridicamente doverosa.**

La mancanza di evidenze probatorie sia rispetto all'esistenza di una «*comune strategia aziendale*» nelle modalità di trattamento dei rifiuti, sia in ordine all'eventuale «*natura macroscopica*» delle violazioni accertate, in definitiva, impediva di ascrivere agli imputati senz'altro una responsabilità concorsuale di natura dolosa nel reato del delegato (finanche nella forma estrema del dolo eventuale); ma soprattutto escludeva un rimprovero a titolo colposo omissivo nei loro confronti, non essendo stato identificato il comportamento alternativo lecito che i deleganti avrebbero dovuto tenere per evitare l'evento pericoloso punito dalla contravvenzione in tema di AIA.

La pronuncia, dunque, conferma il canone della evidenza-macroscopicità delle violazioni quale criterio filtro tra inerzia incolpevole e scusabile del delegante e *culpa in vigilando* sull'esercizio delle funzioni delegate, correttamente declinando il sindacato sulla colpevolezza dei deleganti attraverso un'analisi in concreto di uno dei capisaldi della causalità colposa, ossia l'evitabilità dell'evento attraverso la realizzazione della condotta doverosa.

Il giudizio di in-evitabilità reso nel caso di specie riposa anche sull'altro criterio – che costituisce il *pendant* del requisito di macroscopicità – della estemporaneità e/o occasionalità delle violazioni riscontrate, che rendono di fatto vana la spendita dei poteri di controllo da parte del delegante, nei limiti entro i quali egli vi è tenuto, in ossequio al principio per cui *ad impossibilia nemo tenetur*.

La verifica relativa al comportamento alternativo lecito del garante – spesso obliterata nell'applicazione giurisprudenziale, anche attraverso il ricorso a formule di stile – si salda coerentemente con il presupposto di partenza della presente trattazione, ossia la considerazione relativa alla *ratio* ispiratrice della **delega di funzioni come strumento**

**di governo del rischio nelle organizzazioni complesse, giustificata dalla necessità di allocare determinati “frammenti” del rischio connesso all'attività aziendale in capo al soggetto (o ai soggetti) meglio e più prontamente in grado di dominarli, anche alla luce delle specifiche competenze richieste per la conduzione dell'odierna attività di impresa.**

In tal senso, si coglie nelle battute finali della sentenza un chiaro richiamo alla **necessità di individuare in modo rigoroso, già a livello di costruzione dell'addebito provvisorio e poi dell'imputazione, i profili della contro-condotta in ipotesi ritenuta idonea a impedire la realizzazione dell'offesa tipica**, quale “sponda” su cui erigere un rimprovero in capo al delegante realmente ispirato ai canoni della colpevolezza e – non ultimo – garantire allo stesso un consapevole ed efficace **esercizio del diritto di difesa** fin dalle fase preliminari del procedimento penale.

### **3. Conclusioni. Delega di funzioni e prevedibilità cautelare**

Le pronunce esaminate, al netto delle criticità evidenziate e dei rilievi formulati, danno conto di un approccio sufficientemente consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema delega di funzioni, non sempre rigoroso dal punto di vista del metodo di analisi delle posizioni di garanzia (e dell'allocazione delle rispettive porzioni di rischio), ma comunque in grado di fornire utili coordinate di riferimento per gli operatori giuridici.

In tale contesto interpretativo, nondimeno, non si può fare a meno di rilevare come **sia sempre latente la “tentazione” di eludere, o comunque di semplificare, il processo di accertamento della concreta ripartizione di attribuzioni e poteri tra i soggetti chiamati a presidiare una determinata area aziendale “a rischio”**, sviando dai binari di un'attenta ricostruzione dei contributi prestati alla realizzazione dell'evento offensivo *hic et nunc* e dell'imputazione colposa in capo a coloro che avrebbero *dovuto e potuto* gestire la situazione rischiosa posta a monte dello stesso.

Non è inconsueto, invero, che le pronunce di legittimità – ma ancor prima quelle di

merito – argomentino correttamente circa l'assetto delle funzioni all'interno dell'impresa, così come ricostruito all'esito dell'istruzione dibattimentale, e il conseguente riparto delle responsabilità discendente dal sistema normativo, ma finiscano poi per **riconoscere comunque la responsabilità dei vertici aziendali, trovando rifugio in formule motivazionali stereotipate e imperscrutabili, ancorate all'ideale-tipo del datore di lavoro/imprenditore "onnisciente" e "onnipotente"**.

Allo stesso modo – come dimostrano le sentenze in commento – non manca il ricorso a paradigmi teorici innovativi, quale è la tesi che lega le funzioni delegabili all'oggetto sociale, che cercano di **ridurre inopinatamente e oltre misura il campo di azione delle cause di esclusione della responsabilità previste dall'ordinamento**, secondo una prospettiva volta alla repressione pura e semplice di violazioni talora meramente formali (e solo in limitati casi prodromiche a più gravi reati di evento), **con effetto chiaramente disincentivante di politiche aziendali preventive pur virtuose, ma comunque insuscettibili di realizzare la chimera del "grado zero" del rischio ambientale o prevenzionistico**.

Ebbene, l'auspicio è che simili opzioni applicative divengano sempre più recessive nel panorama giurisprudenziale e siano al più presto riassorbite nel solco dell'elaborazione più attenta alle esigenze di interpretazione "stretta" del diritto penale e delle posizioni di garanzia tipizzate dal legislatore.

In questo senso, ad esempio, in passato è stato condivisibilmente censurato l'orientamento pretorio che annoverava tra le condizioni di esonero del delegante – in palese contrasto con la *ratio* dell'istituto – l'esercizio del controllo sulle attività delegate<sup>75</sup>.

<sup>75</sup> Riteneva Cass. pen., sez. III, 29 marzo 1996, n. 1570, in *C.E.D. Cass.*, rv. 205446, che la delega a operatori di livello inferiore non escludesse la responsabilità penale del direttore di un'impresa, ove fosse mancato il controllo sul *concreto* esercizio dei poteri delegati. In termini sostanzialmente analoghi,

Sul punto, la Cassazione<sup>76</sup> rilevava senza mezze misure come «*enunciazioni di questo tipo possano vanificare la funzione della delega, pur riconosciuta nelle premesse delle stesse decisioni*», evidenziandone l'assoluta incompatibilità con la trama della sua stessa disciplina, poiché precedenti così strutturati «*individuano una culpa in vigilando che non differisce sostanzialmente da quella comune dell'imprenditore per tutte le violazioni di norme penali imputabili alla attività della sua impresa*», con l'effetto di negare in sostanza la possibilità di una delega di poteri idonea ad assicurare un corrispondente trasferimento di responsabilità. Al contrario, sempre secondo la Corte, soltanto l'indirizzo che riteneva la delega idonea a fronte di una richiesta (non esaudita) di intervento da parte del delegato era in grado di ricondurre a coerenza il formante normativo e giurisprudenziale, garantendo "spazi di vitalità" all'istituto della delega, nel senso che solo in presenza di segnalazioni accompagnate da specifiche richieste che trascendano i poteri delegati la responsabilità del preponente si riespanderebbe naturalmente, risultando conforme ai principi che fondano la responsabilità per un fatto proprio e colpevole.

Ciò non toglie, anche alla luce dell'attuale riconoscimento dell'art. 16, comma 3 d.lgs. 81/2008, che il delegante debba sì esercitare le proprie prerogative di vigilanza sull'operato del delegato, ma senza che detta vigilanza debba scendere al livello della concreta e minuta conformazione delle singole lavorazioni/adempimenti che la legge affida in via originaria al garante primario, puntualizzazione che pareva pericolosamente revocata in dubbio dall'orientamento appena confutato.

Parimenti, **un'esasperazione dei profili di culpa in vigilando del delegante** – quale nota che ne caratterizza soggettivamente la condotta omissiva – seppur in linea di principio essa funga da opportuno grimaldello

Cass. pen., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 422, *ivi*, rv. 215160; Cass. pen., sez. IV, 8 ottobre 1999, n. 12413, *ivi*, rv. 215009; Cass. pen., sez. IV, 27 aprile 1999, n. 7021, *ivi*, rv. 214244.

<sup>76</sup> Cass. pen., sez. II, 3 agosto 2000, n. 8978, *cit.*

“di chiusura” del meccanismo della delega, **talora conduce a esiti paradossali, giacché in molti casi l’addebito al garante originario per omesso controllo sull’operato del delegato muove dall’implicito assunto che il primo, poiché fornito delle attitudini, capacità e mezzi del caso, fosse in realtà in grado di assolvere autonomamente i compiti ad altri deman- dati**, presidiando l’area di rischio in cui si è verificata la carenza organizzativa.

Simile impostazione riposa sulla premessa per cui il garante originario ben avrebbe potuto evitare di “spogliarsi” delle proprie funzioni in favore di altri soggetti, governando “in solitudine” la porzione di rischio delegata, e pertanto **la delega, ancor prima che inefficace, fosse inutiliter data**; laddove invece, a ben vedere, il garante *ex lege* è portato ad affidare specifici compiti ad altri soggetti dotati di adeguate conoscenze proprio per far fronte all’espletamento di determinate azioni di particolare difficoltà sul piano tecnico, a fronte della pluralità degli incombeni richiesti dalla “macchina” societaria, così garantendone la puntuale esecuzione.

Infine, vale senz’altro la pena di spendere qualche considerazione in merito al **criterio di macroscopicità delle violazioni del delegato**, che la pronuncia *Fissolo* declina come idoneo, nello specifico contesto aziendale di riferimento, a fondare una **presunzione di colpa in capo al delegante**, con approccio smentito dalla più accorta sentenza *Ceirano*.

Ebbene, si nutre più di un dubbio circa l’idoneità di tale criterio, in sé e per sé, a fungere da filtro selettivo tra le omissioni scusabili del delegante e le violazioni allo stesso ragionevolmente imputabili, posto che non sempre una situazione fattuale percepibile *ictu oculi* può ritenersi esplicitamente sintomatica di una gestione ambientale/prevenzionistica *contra legem*, se non corredata dall’apprezzamento circa un certo grado di serialità (meglio, non occasionalità) della violazione e della sua riconducibilità a una politica (anche solo colposamente)

“deviante” dell’impresa, nonché da un accertamento in concreto della colpa del delegante.

In proposito, la stessa Cassazione, in un caso di deposito incontrollato di rifiuti analogo a quello della vicenda *Fissolo*, ha già colto l’occasione di richiamare l’attenzione circa la necessità di uno scrupoloso accertamento, sotto il profilo probatorio, delle concrete evidenze che avrebbero dovuto imporre al delegante di intervenire, soppe- rendo alle mancanze del delegato.

Così, **anche a fronte di un quadro fattuale in astratto suscettibile di porre in “allerta” il delegante** (ad esempio, un ammassamento di rifiuti sul piazzale aziendale), **quest’ultimo non verserà automaticamente in colpa** – come vorrebbe la pronun- cia *Fissolo* – alla luce di una riscontrata unicità del contesto spazio-temporale in cui si ritiene che egli ordinariamente operi e del rapporto di presunta “contiguità” con il fat- tore di rischio (ad esempio, perché gli uffici del delegante sono collocati all’interno dello stabilimento aziendale, tanto più se gestito da un’impresa di tipo familiare); a pena di incorrere, per il giudicante, in una «*motiva- zione assertiva e apodittica*» che non illustri, ad esempio, considerata la consueta prassi di frammentazione territoriale dei rami produttivi aziendali, «*sulla base di quali evi- denze probatorie si desume[va] la presenza nello stabilimento*» dell’imputato<sup>77</sup>.

Spetterà naturalmente al formante giuri- sprudenziale, ove ritenga di non arroccarsi in più confortevoli e sbrigative formule di stile, cogliere, e se del caso confutare, gli *input* che spesso (e invano) sono forniti nelle aule giustizia, traducendoli in **direttive interpretative chiare, precise e concreta- mente attuabili per gli operatori econo- mici**, al fine di soddisfare un canone di **pre- vedibilità-calcolabilità dell’agire impre- ditoriale, da ritenersi senz’altro valevole anche nelle materie “cautelamente orientate”**, sulla scorta di quanto già richie- sto ad esempio a livello convenzionale, in ossequio al principio di legalità, per il pre- cetto penale; nella consapevolezza che

<sup>77</sup> Cass. pen., sez. III, 13 luglio 2016, n. 43246, Con- tin, in *www.dejure.it*.

**efficacia ed effettività della delega di funzioni non possono che viaggiare di pari passo** e costituiscono le chiavi per restituire

la delega al suo ruolo di primario presidio preventivo verso forme realmente spregiudicate di conduzione dell'attività di impresa.

## Bibliografia

1. Amato, G., *Le novità normative in tema di "delega di funzioni"*, in *Cass. pen.*, 2009, 2096 ss.
2. Anfora, G., *La delega di funzioni*, in AA.VV., *I reati sul lavoro*, Miani, L., Toffoletto, F., (a cura di), Torino, 2019, 157 ss.
3. Arena, M., *La rilevanza dei sistemi di gestione certificati OHSAS 18001 nei processi ex d.lgs. 231/2001 in tema di sicurezza sul lavoro*, in *Rivista 231*, 2019, 301 ss.
4. Assolombarda, *Il Ruolo e il Valore della Certificazione Volontaria nella Prevenzione dei Reati Ambientali – Edizione aggiornata con la L. n. 68/2015 e lo standard UNI EN ISO 14001:2015*, dispensa 11/2018.
5. Centonze, F., *La suprema Corte di cassazione e la responsabilità omissiva degli amministratori non esecutivi dopo la riforma del diritto societario*, in *Cass. pen.*, 2008, 109 ss.
6. D'Oria, G., *Responsabilità penale individuale nelle organizzazioni a struttura complessa e reati ambientali*, in *Riv. giur. amb.*, 2005, 443 ss.
7. Fedele, V., *Una pronuncia in tema di requisiti essenziali della delega di funzioni in materia ambientale*, in *Cass. pen.*, 2004, 4205 ss.
8. Fimiani, P., *Gli aspetti problematici nel sistema di estinzione dei reati ambientali previsto dal titolo VI-bis del T.U.A.*, in *Lexamb. – Riv. trim.*, 2019, 4, 22 ss.
9. Gambardella, M., *Condotte economiche e responsabilità penale*, Torino, 2018.
10. Gargani, A., *Posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse: problemi e prospettive*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2017, 3-4, 508 ss.
11. Melzi D'Eril, C., Nascimbeni, A., *L'obbligo di vigilanza in capo al soggetto delegante nell'ambito della delega di funzioni in materia ambientale*, in *Lexamb. – Riv. trim.*, 2020, 3, 56 ss.
12. Lo Monte, E., *Brevi considerazioni su delega di funzioni e inquinamento idrico*, in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 2008, 342 ss.
13. Mongillo, V., *La delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro alla luce del d.lgs. 81/2008 e del decreto 'correttivo'*, in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, 2012, 2, 75 ss.
14. Mongillo, V., *Il trasferimento di posizioni di garanzia nell'impresa tra diritto penale e processo*, in *Cass. pen.*, 2005, 3976 ss.
15. Montagna, A., *Sulle condizioni di operatività della delega di funzioni*, in *Cass. pen.*, 2007, 2965 ss.
16. Montagna, A., *La individuazione delle posizioni di garanzia quale ulteriore strumento di tutela ambientale*, in *Riv. giur. amb.*, 2004, 617 ss.
17. Panella, S.M., *Per la delega in materia di reati contro l'ambiente le dimensioni dell'azienda non rilevano*. in *Amb. & svil.*, 2016, 29 ss.
18. Paone, V., *Delega di funzioni e reati ambientali: la responsabilità penale del delegante nel rispetto della Costituzione*, in *Amb. & svil.*, 2020, 867 ss.
19. Paonessa, C., *Problemi risolti e questioni ancora aperte nella recente giurisprudenza in tema di debito di sicurezza e delega di funzioni*, in AA.VV., *La tutela penale della sicurezza del lavoro. Luci e ombre del diritto vivente*, Casaroli, G., Giunta, F., Guerrini, R., Melchionda, A., (a cura di), Pisa, 2015, 35 ss.
20. Pascucci, P., *L'individuazione delle posizioni di garanzia nelle società di capitali dopo la sentenza "ThyssenKrupp": dialoghi con la giurisprudenza*, in *Olympus Working Papers*, 2012, 10
21. Pedrazzi, C., *Profili problematici del diritto penale d'impresa*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1988, 127 ss.

22. Pelosi, E., *La delega interna aziendale disciplinata dalla Cassazione*, in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 2006, 607 ss.
23. Pizzi, A., *Le posizioni di garanzia in materia di salute e sicurezza sul lavoro: differenza tra soggetto delegato e preposto e i residui obblighi datoriali*, in *Dir. sic. lav.*, 2016, 2, 48 ss.
24. Prati, L., *La ripartizione delle responsabilità ambientali all'interno delle organizzazioni imprenditoriali e dei gruppi societari*, in *Riv. giur. amb.*, 1998, 29 ss.
25. Prati, L., *Delega di funzioni in campo ambientale*, in *Riv. giur. amb.*, 2002, 583 ss.
26. Pulitanò, D., *Posizioni di garanzia e criteri d'imputazione personale nel diritto penale del lavoro*, in *Riv. giur. lav.*, 1982, 178 ss.
27. Ramacci, L., *Tutela dell'ambiente e delega di funzioni nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in *Amb. & svil.*, 2008, 17 ss.
28. Riccardi, M., *Aggravante prevenzionistica, rischio extralavorativo e tutela "estesa" dei terzi*, in *Giur. pen. web*, 2019, 4.
29. Roccatagliata, L., *I criteri di attribuzione della responsabilità penale in capo al consigliere senza deleghe. Quando repetita iuvant*, in *Giur. pen. web*, 24 giugno 2018.
30. Sacchi, R., *Amministratori deleganti e dovere di agire in modo informato*, in *Giur. comm.*, 2008, 377 ss.
31. Santoloci, M., *Responsabilità penale e deleghe interne aziendali in materia di inquinamento ambientale*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2000, 607 ss.
32. Telesca, M., *Tutela dell'ambiente e delega di funzioni irrilevante il requisito della dimensione dell'impresa secondo un condivisibile arresto della giurisprudenza di legittimità*, in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 2016, 1.
33. Veltri, A., *I soggetti garanti della sicurezza nei luoghi di lavoro*, Torino, 2013, 111 ss.
34. Venafro, E., *L'istituto della delega alla luce della vigente normativa antinfortunistica*, in *Cass. pen.*, 2005, 3063 ss.
35. Vitarelli, T., *La disciplina della delega di funzioni*, in AA.VV., *Il nuovo diritto penale della sicurezza sul lavoro*, Giunta, F., Micheletti, D., (a cura di), Milano, 2010, 37 ss.
36. Vitarelli, T., *Le responsabilità*, in AA.VV., *Le deleghe di poteri*, Gutierrez, B.M. (a cura di), Milano, 2014, 25 ss.



© Massimo Golfieri – Berlin, Brandenburger Tor 1989